

Prot. n. 149982

Roma, lì - 1 AGO. 2011

SCARICATO

Comune di Roma  
Municipio XI  
Unità Organizzativa Amministrativa  
Via Benedetto Croce, n. 50  
00142 Roma

Comune di Roma  
Dipartimento X  
Tutela Ambientale e del verde e della  
promozione dello sport  
Il U.O.  
Viale Civiltà del Lavoro, n. 10  
00144 Roma

e, p.c. Ente parco Regionale Appia Antica  
Via Appia Antica, n. 42  
00179 Roma

**OGGETTO: Parere in merito alla competenza dell'Ente Parco circa l'installazione delle insegne d'esercizio su immobili ricadenti nel Parco Regionale dell'Appia Antica - Comune di Roma, Municipio XI.**

L'XI Municipio del Comune di Roma ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'iter procedimentale inerente il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizio da apporre su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

In particolare, il Municipio riferisce che con D.C.C. n. 37 del 30.03.2009 è stato approvato il "Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni". L'art. 36 di detto regolamento prevede che "il rilascio di autorizzazioni all'installazione di insegne, annesse e strumentali agli esercizi commerciali e conformi alle norme tecniche, da apporre su immobili non vincolati ma ricadenti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, non è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'ente tutore del vincolo".

In proposito, il Dipartimento X - Il U.O. Tutela Ambientale, competente per il Comune di Roma al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in subdelega, avrebbe chiarito con una nota che "possono essere autorizzate senza preventivo nulla osta le insegne aderenti ai muri perimetrali degli edifici senza alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi alloggiativi qualora gli stessi siano già predisposti, purché contenuti entro i sestri dei vani d'apertura".

Chiede pertanto il Municipio se, sia nei casi in cui vada richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica e sia nei casi in cui essa non vada richiesta al predetto Dipartimento X, vi sia in ogni

caso anche la competenza dell'Ente di gestione del Parco ad esprimere il proprio nulla osta qualora l'immobile ricada nel territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

L'installazione delle insegne d'esercizio ricade nel campo applicativo della L.R. n. 59/1995, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. g), prevede la subdelega ai comuni dell'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche, tra le altre ipotesi, per *"la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni"*.

Ciò conferisce ai comuni la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nelle ipotesi tassativamente previste, ma non per questo di regolarne le ipotesi. La cornice normativa rappresentata dal D.Lgs. n. 42/2004 e dalla L.R. n. 24/1998 non è in alcun modo derogabile o modificabile.

Prova ne sia, tra l'altro, che il comma 2 dell'art. 1 della citata L.R. n. 59/1995 precisa che il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire *"conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici"*. Le disposizioni alle quali attenersi sono quindi esclusivamente quelle contenute nei PTP approvati e nel PTPR adottato, costituendo queste le fonti che fungono da parametro per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche in regime di subdelega.

In tale contesto normativo, si evidenzia che l'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, ripreso dall'art. 11, comma 3, del PTPR, elenca tassativamente i casi in cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Tra questi rientrano *"gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici"* (lett. a); che in tale categoria non possa essere annoverata l'installazione di insegne d'esercizio è dimostrato dalle disposizioni del D.P.R. n. 139/2010 in tema di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Infatti, al punto 15 dell'allegato I è menzionata la *"posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)"*.

E' evidente che tale previsione, che sottopone ad autorizzazione paesaggistica in forma semplificata l'installazione di insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, si pone in insanabile contrasto con l'art. 36 del Regolamento del Comune di Roma in materia, che al contrario esonera da autorizzazione paesaggistica la medesima tipologia di interventi. E non v'è dubbio alcuno che sia la normativa di rango statale a dover prevalere. Ciò per due indiscutibili ragioni: in primo luogo in quanto la materia di tutela paesaggistica è di esclusiva competenza legislativa statale, ed inoltre, pur volendo sorvolare sulla gerarchia delle fonti, perché il D.P.R. n. 139/2010 è successivo alla D.C.C. n. 37/2009.

Si ritiene pertanto che la disposizione di cui all'art. 36 del "Regolamento Comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni" approvato con D.C.C. n. 37 del 30.03.2009 che esonera da autorizzazione paesaggistica l'installazione di insegne di esercizio su immobili ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico non sia legittima.

Per quanto poi riguarda la disciplina di tale tipologia di interventi da realizzare in aree ricadenti nel perimetro di un parco naturale, è opportuno sottolineare che l'art. 28 della L.R. n. 29/1997, ripetendo in sostanza il dettato dell'art. 13 della Legge n. 394/1991 in tema di aree naturali protette, stabilisce che *"il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione"*.

Né nella legge statale né in quella regionale sono indicate specifiche esclusioni da tale disciplina per determinate categorie di interventi.


Non pare quindi possa dubitarsi del fatto che l'apposizione di insegne all'interno di un parco naturale, in quanto intervento soggetto a concessione o autorizzazione, necessiti anche di nulla osta del rispettivo ente di gestione.

Tale nulla osta è rilasciato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 29/1997, a seguito della verifica di conformità con le misure di salvaguardia (nel caso di specie, rinvenibili nell'art. 16 della L.R. n. 66/1988, istitutiva del Parco Regionale dell'Appia Antica), con l'eventuale piano di assetto (che per il Parco dell'Appia Antica allo stato non risulta ancora approvato) ed infine con il regolamento dell'area naturale protetta.


In proposito va infine opportunamente ricordato che il nulla osta dell'ente di gestione del parco di cui all'art. 28 della L.R. n. 29/1997 assorbe l'autorizzazione paesaggistica ove sia approvato il piano di assetto dell'area naturale protetta (art. 9, comma 7, della L.R. n. 24/1998), mentre rimane atto autonomo nel caso contrario.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri).

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)



SLevante

